

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 03/07/2023

FATTO

In data 19/02/2013, la ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 31.440,00, da rimborsare in 120 rate di euro 262,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 2.799,85 per commissioni varie e di euro 2.407,13 per spese varie.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2017 in corrispondenza della rata nr.50 la ricorrente, assistita da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolta a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 - la complessiva somma di euro 2.219,57 a titolo di rimborso oneri non goduti.

Costitutosi, l'intermediario convenuto ha dedotto preliminarmente un difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione di parte delle commissioni dell'intermediario del credito. Al riguardo, sostiene che la provvigione pagata dal cliente è stata corrisposta per intero all'agenzia in attività finanziaria cui il cliente si è discrezionalmente rivolto, allegando la fattura emessa dall'agente intervenuto. Con riscontro al reclamo del 20.03.2023, la resistente, chiariva la correttezza della condotta tenuta poiché conforme alla normativa vigente all'epoca dei fatti e, al solo fine di prevenire un contenzioso antieconomico, proponeva al cliente in via transattiva un'offerta di rimborso pari ad € 979,16. Con ricorso parte ricorrente, rifiutando l'importo offerto, ripropone quanto



richiesto in sede di reclamo. L'intermediario nel merito deduce, l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies del TUB sostenendo che la materia del contendere è disciplinata dal D.P.R. n. 180 del 1950, il quale attribuisce alla Banca d'Italia il compito di definire, ai sensi del T.U.B, disposizioni volte a: «[...] b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto» (art. 6-bis). Evoca pertanto il provvedimento del 9 febbraio 2011, con cui la Banca d'Italia ha previsto la distinzione tra costi up-front, non rimborsabili in caso di cessione anticipata del finanziamento, e costi recurring, rimborsabili in rapporto al momento in cui il finanziamento viene estinto. Qualora, invece, si dovesse ritenere applicabile il predetto art. 125 sexies, l'intermediario eccepisce che le spese d'istruttoria e delle commissioni di intermediazione non sarebbero rimborsabili alla luce della pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-555/21, in materia di credito immobiliare ai consumatori, che ha in definitiva chiarito che: «nella nozione di costo totale del credito, non possono [...] essere ricompresi i costi di intermediazione, in quanto costi pagati a terzi» e, quindi, non definibili come costi relativi al contratto di credito e che la ripetibilità dei costi dipende dal fatto che essi costituiscano un'effettiva remunerazione del capitale o di prestazioni che ancora devono essere ricevute da parte del consumatore e che non siano stati unilateralmente imposti dall'intermediario.

Con nota del 12/05/2023 parte ricorrente rinuncia alle repliche.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato in data 19/02/2013.

1) Si rileva che l'intermediario contesta la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso di parte delle commissioni dell'intermediario del credito, sostenendo che si tratta di somme che non ha "incamerato" ma che ha «corrisposto all'Agente, grazie alla cui intermediazione l'affare si è concluso».

Al riguardo, è utile osservare preliminarmente che: parte ricorrente ha prodotto il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria, entrambi emessi e sottoscritti dall'intermediario convenuto; nel predetto conteggio è espressamente indicato che l'importo estintivo possa essere versato mediante bonifico bancario a favore del medesimo intermediario e che l'intermediario resistente ha gestito direttamente la procedura di estinzione del finanziamento ed ha, in particolare, riscosso il debito residuo del prestito.

Ciò premesso, si osserva che è orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimità passiva dell'intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento (emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria) «per quanto attiene alle [...] "commissioni di intermediazione" e [alle] "commissioni di distribuzione" che sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito». sul punto, si fa riferimento, ex plurimis, alla Decisione n. 4666/22 del Collegio di Palermo. E' orientamento condiviso da questo Collegio e dai Collegi territoriali il principio espresso dal Collegio di coordinamento nella Decisione n. 6816 del 27 marzo 2018, secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è l'*accipiens del pagamento di estinzione*, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato. Non merita pertanto accoglimento l'eccezione preliminare formulata da parte resistente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2) Si osserva che l'intermediario resistente ritiene che la materia del contendere sia specificamente disciplinata dal D.P.R. n. 180 del 1950 (art. 6-bis), il quale attribuisce alla Banca d'Italia il compito di definire, ai sensi del T.U.B, le disposizioni volte a disciplinare la parte di oneri che deve essere restituita al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ottenuto contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Sostiene che «se l'art. 125 sexies è applicabile, in quanto normativa primaria generale, all'intero comparto del credito al consumo, l'art. 6 bis del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 è applicabile al solo settore dei prestiti contro cessione/delega di quote di retribuzione/pensione. [...] il D.P.R. citato, pur richiamando il T.U.B., detta, in parte qua, una disciplina speciale applicabile solo al settore dei finanziamenti estinguibili mediante cessione del quinto.

Sul punto, si riporta, in primo luogo, l'art. 6-bis del D. Lgs n. 180/1950 (come introdotto dal Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169), secondo il quale, all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione, si applica la normativa prevista dal capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 385/1993 e si applicano le disposizione "definite" dalla Banca d'Italia, ai sensi del medesimo decreto, in materia di trasparenza, di correttezza dei comportamenti e di efficienza nel processo di erogazione dei finanziamenti e specificamente in relazione agli oneri che, in caso di estinzione anticipata dei contratti, devono essere rimborsati ai soggetti finanziati.

In secondo luogo, si osserva che i Collegi territoriali dell'ABF risultano aver condiviso sempre l'orientamento secondo cui è applicabile la disciplina dettata dall'art. 125 – sexies del TUB (in vigore dal 19-9-2010) e, nello stesso tempo, non hanno mai disatteso di applicare la normativa secondaria, se compatibile con quella primaria

Per altro, il provvedimento emesso dalla Banca d'Italia il 9 febbraio 2011 (evocato da parte ricorrente) ha emendato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009 e inteso disciplinare i dettagli tecnici del "credito ai consumatori" (compresi i finanziamenti contro cessione del quinto) alla luce del decreto legislativo n. 141/2010, che ha recepito la direttiva 2008/48/CE e specificamente introdotto l'art. 125 sexies di cui al Titolo VI (Capo II) del TUB, in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della predetta direttiva.

3) L'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettano al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione "dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, il Collegio Coordinamento aveva chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

2) Il contratto de quo, stipulato in data 19/02/2013, è stato estinto in corrispondenza della rata n.50, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Alla luce degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

- alle commissioni di attivazione se ne è ritenuto il carattere recurring per via dell'accenno tra le attività remunerate a "lvi compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre amministrazioni";
- alle commissioni gestione pratica, si è ritenuto di considerarne il carattere integralmente recurring in quanto il contratto, fa riferimento soltanto alla parte di oneri non maturata;
- Alle commissioni d'istruttoria se ne è ritenuto il carattere up front;
- Alle commissioni d'intermediazione se ne è ritenuto il carattere up front;
- Alle spese postali, in assenza di specifici riferimenti alle spese di istruttoria così come da orientamento condiviso dei Collegi, se ne desume il carattere recurring

Il Collegio, in linea con i richiamati orientamenti, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

